

N. 74922 Repertorio N. 35848 Raccolta
Esente da bollo ex art. 19 allegato "B" D.P.R. n. 642
del 1972

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di
aprile, alle ore diciassette e trenta.

In Villasanta, in via Massimo d'Azeglio n. 8.

Avanti a me Dott. Jose' Carbonell Notaio in Villasanta,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e'
comparsa la Signora

Corno Rosabianca nata a Villasanta il 19 aprile 1946,
domiciliata per la carica presso la sede della societa'
di cui infra, che mi richiede di redigere il presente
verbale quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della societa'

"LA SPERANZA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA"

con sede in Villasanta, Via Massimo D'Azeglio n. 8,
codice fiscale e numero di iscrizione 07911400153 al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi - n. R.E.A. MB - 1190212.

Detta Comparente, della cui identita' personale io
Notaio sono certo,

p r e m e t t e

- che, con avviso inviato a norma di legge e di statuto
in data 27 marzo 2023 a mezzo affissione presso la sede
sociale ed inviato a mezzo raccomandata a mano in data
27 marzo 2023 e' stata indetta per oggi, in questi luogo
ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea della
Societa' di cui sopra per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 17,30 in sessione straordinaria

- 1) Integrazioni agli artt. 1 - 3 - 4 - 28 dello Statuto;
- 2) Approvazione completa del nuovo Statuto.

C i o ' p r e m e s s o

essa Comparente richiede a me Notaio di far constare col
presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea
e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco
alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come
segue:

assume la presidenza, nell'indicata qualita', essa
comparente che, consenziente l'assemblea, chiama me
Notaio a redigere il verbale; dopo di che dichiara che
la presente assemblea, a seguito del surrichiamato
avviso di convocazione, e' validamente costituita ai
sensi del vigente Statuto Sociale essendo presente essa
Comparente Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche' essendo presenti in proprio e per delega numero

REGISTRATO

a Monza

Il 28 aprile 2023

serie IT

al n. 13310

Euro 625,00

24 (ventiquattro) soci aventi diritto di voto ed iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, su un totale di n. 24 (ventiquattro) soci e piu' precisamente: gli stessi sono identificati nell'elenco che, sottoscritto dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente, Signora Corno Rosabianca, e tutti gli altri Consiglieri.

Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario, nel pieno rispetto dell'attuale normativa e delle modalita' di attuazione previste dal Codice Civile, procedere alla modifica degli articoli 1 (anche al fine di uniformarsi alla recente normativa), 3, 4 e 28 del vigente Statuto Sociale.

Il Presidente conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

d e l i b e r a z i o n e

" l'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente:

d e l i b e r a

1) Al fine di uniformarsi alla vigente normativa, di modificare l'articolo 1, meglio specificando altresì la denominazione, così riformulato:

"Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Societa' cooperativa a mutualita' prevalente "LA SPERANZA Cooperativa sociale di solidarieta'" con sede in Villasanta.

A tale fine la Societa' sara' iscritta nella "Sezione cooperazione sociale" (oltre che nella "Sezione cooperazione mista") dell'Albo delle Societa' Cooperative di cui all'art. 2512 C.C. - ora R.U.N.T.S., Sezione Imprese Sociali - Repertorio 22725 in data 21/03/2022, oltre che all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Essa potra' istituire o sopprimere filiali, succursali, agenzie, sedi secondarie nonche' associarsi ad altre Organizzazioni."

2) Di modificare l'articolo 3 così riformulato:

"Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di:

punto a - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto

legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106, in particolare con:

- la realizzazione, in partenariato, di struttura per il "dopo di noi" per soggetti svantaggiati e disabili;
- la realizzazione, in collaborazione con terzi, di attivita' di ergoterapia per soggetti disabili;
- la realizzazione di tirocini formativi, in collaborazione con enti pubblici e privati, al fine di assicurare ai partecipanti una qualificazione professionale atta a favorirne il reinserimento sociale;
- il trasporto e l'accompagnamento di persone con difficolta' motorie o portatrici di handicap o anziane, per conto proprio o di terzi;

punto b - attivita' diverse:

- agricole, di coltivazione e commercializzazione di ortaggi e prodotti florovivaistici;
- industriali, di lavorazione in proprio di merci di terzi mediante assemblaggi di componenti meccanici, elettrici, ecc.;
- commerciali, per la vendita di articoli tessili per la casa, di oggettistica e di giocattoli;
- di servizi vari compresi quelli di trasporto di persone a centri di diagnosi, cura e riabilitazione;
- di formazione e assistenza a disabili e anziani, anche in convenzione con Pubbliche Amministrazioni, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/1991 e disabili, tramite l'addestramento, l'eventuale preparazione professionale, nonche' l'utilizzo di tirocinio guidato.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale 17/03/2015 n. 15 recante norme per la disciplina dell'Albo regionale delle Cooperative sociali la Cooperativa, tenuto conto delle attivita' di cui ai precedenti punto a) e b), sara' iscritta sia nella sezione A che nella sezione B dell'Albo consentendo la netta separazione (amministrativa, gestionale ed economica) delle attivita' esercitate.

La Cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive

modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale."

3) Di modificare l'articolo 4 così riformulato:

"Art. 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di promuovere e gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

- iniziative di assistenza a persone svantaggiate o disabili o anziane, ivi compreso il trasporto e l'accompagnamento, per conto proprio o per conto di terzi, di persone con difficoltà motorie o portatrici di handicap e anziani;

- iniziative di promozione umana e culturale nonché di rieducazione generale;

- laboratori e strutture per la produzione, commercializzazione e lavorazione di manufatti in genere (anche acquistati oppure frutto di donazione) nonché prodotti derivati da attività agricole e similari, al fine di procurare alle persone disabili vantaggi di natura economica, anche attraverso forme parziali di occupazione, onde favorire e consentire il superamento dell'emarginazione ed il completo inserimento nella vita sociale;

- ricevere eventuali donazioni ed atti di liberalità che permettano di raggiungere gli scopi sociali, nonché usufruire di contributi erogati da Enti pubblici e Associazioni private;

- compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale e bancarie necessarie al raggiungimento degli scopi sociali o a quanto ad essi connesso.

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

In generale la Cooperativa potrà perciò svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio

e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente Statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potra' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci."

4) Di modificare l'articolo 28 cosi' riformulato:

"Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) Consiglieri eletti, insieme ad altri 2 (due) di riserva per le eventuali surroghe, dall'Assemblea ordinaria dei soci. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Tutte le funzioni dei Consiglieri di Amministrazioni sono svolte a titolo gratuito."

5) Di autorizzare tutti i competenti uffici ad annotare con la nuova denominazione sociale assunta tutte le partite ovunque esistenti al nome della Societa' presso uffici pubblici e privati e cio' su semplice presentazione del presente atto.

Ai fini delle necessarie voltura di intestazione presso i Pubblici Registri si da atto che nel patrimonio della Societa' vi sono i seguenti beni immobili.

In Comune di Villasanta, unita' immobiliari ad uso residenziale, censite al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:

- Foglio 13 - mappale 146 - subalterno 703 - Via Thomas Alva Edison n. 10 - piano T-1-2 - categoria A/7 - classe 4 - vani 12 - superficie catastale totale mq. 343 (escluse aree scoperte mq. 337) - rendita catastale euro 1.642,33;

- Foglio 13 - mappale 146 - subalterno 704 - Via Thomas Alva Edison n. 10 - piano T - categoria C/6 - classe 4 - mq. 24 - superficie catastale totale mq. 31 - rendita catastale euro 74,37.

Vi sono inoltre i seguenti automezzi:

- Autovettura FORD Targa FZ303AC
- Autovettura FIAT 250 Targa FN260DH
- Autovettura FIAT 169 Targa EH079SZ
- Autoveicolo FIAT Targa BZ285SY
- Autovettura RENAULT Targa DE014FP
- Autovettura FIAT Targa CZ927PG.

La Comparsa da' atto, ai fini della pubblicazione di legge, che, a seguito delle delibere come sopra assunte, lo Statuto Sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal nuovo testo che la Comparsa dichiara di aver gia' in precedenza fornito in copia ai presenti, i quali si sono dichiarati pienamente edotti del suo contenuto in proprio e per delega, testo che viene allegato sotto la lettera "B" al presente verbale, previa sottoscrizione della Comparsa e di me Notaio.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta e' tolta alle ore diciassette e quarantotto.

Io Notaio ho omesso la lettura degli allegati per esonero della Comparsa.

E richiesto
io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto alla Comparsa che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore diciassette e cinquanta.

Consta
il presente atto di tre fogli scritti da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio per undici facciate e fin qui di questa.

F.TO ROSABIANCA CORNO

F.TO JOSE' CARBONELL

Allegato "A" 7/422/35848 di rep.

LA SPERANZA Cooperativa Sociale di Solidarietà a r.l.

Codice fiscale: 07911400153

ASSEMBLEA DEI SOCI

20/04/2023

presente delega

		presente	delega
BILOTTI	EZIO	✓	
CALVI	ANTONIO	✓	
CAMBIAGHI	MARIANGELA	✓	
CAPOGROSSO	PAOLO		✓
CORNO	ROSABIANCA	✓	
CORNO	LUIGI	✓	
DE MARCO	ROSARIO		✓
DI PIETRO	PAOLA	✓	
FILIGURA	MARCO	✓	
FONTANA	LAURA	✓	
GALIMBERTI	MARCO	✓	
MAGGIONI	PIETRO	✓	
MAGGIONI	ANNA	✓	
MAGNI	GIOVANNI 1940	✓	
MAGNI	GIOVANNI 1946	✓	
MALEGORI	GERARDO	✓	
MARTINELLO	ILARIA	✓	
MAURI	GIORDANO		✓
MOTTA	MARISA	✓	
PASQUALIN	TERESINA		✓
PLEBANI	MARIO ANGELO	✓	
RAVASI	RINO	✓	
SAMIOLO	KATIA	✓	
VARISCO	ERMINIO	✓	

Rosabianca, Corno



STATUTO

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Societa' cooperativa a mutualita' prevalente

"LA SPERANZA Cooperativa sociale di solidarieta'"
con sede in Villasanta .

A tale fine la Societa' sara' iscritta nella "Sezione cooperazione sociale" (oltre che nella "Sezione cooperazione mista") dell'Albo delle Societa' Cooperative di cui all'art. 2512 C.C. - ora R.U.N.T.S., Sezione Imprese Sociali - Repertorio 22725 in data 21/03/2022, oltre che all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Essa potra' istituire o sopprimere filiali, succursali, agenzie, sedi secondarie nonche' associarsi ad altre Organizzazioni

Art. 2 - Durata La Cooperativa avra' la durata di 99 anni a decorrere dalla sua costituzione legale e piu' precisamente fino al 31 dicembre 2084 e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, salvo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

Titolo II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di:

punto a - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106, in particolare con:
- la realizzazione, in partenariato, di struttura per il "dopo di noi" per soggetti svantaggiati e disabili;
- la realizzazione, in collaborazione con terzi, di attivita' di ergoterapia per soggetti disabili;
- la realizzazione di tirocini formativi, in collaborazione con enti pubblici e privati, al fine di assicurare ai partecipanti una qualificazione professionale atta a favorirne il reinserimento sociale;
- il trasporto e l'accompagnamento di persone con difficolta' motorie o portatrici di handicap o anziane,

per conto proprio o di terzi;

punto b - attivita' diverse:

- agricole, di coltivazione e commercializzazione di ortaggi e prodotti florovivaistici;
- industriali, di lavorazione in proprio di merci di terzi mediante assemblaggi di componenti meccanici, elettrici, ecc.;
- commerciali, per la vendita di articoli tessili per la casa, di oggettistica e di giocattoli;
- di servizi vari compresi quelli di trasporto di persone a centri di diagnosi, cura e riabilitazione;
- di formazione e assistenza a disabili e anziani, anche in convenzione con Pubbliche Amministrazioni, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/1991 e disabili, tramite l'addestramento, l'eventuale preparazione professionale, nonche' l'utilizzo di tirocinio guidato.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale 17/03/2015 n. 15 recante norme per la disciplina dell'Albo regionale delle Cooperative sociali la Cooperativa, tenuto conto delle attivita' di cui ai precedenti punto a) e b), sara' iscritta sia nella sezione A che nella sezione B dell'Albo consentendo la netta separazione (amministrativa, gestionale ed economica) delle attivita' esercitate.

La Cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di promuovere e

gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi:

- iniziative di assistenza a persone svantaggiate o disabili o anziane, ivi compreso il trasporto e l'accompagnamento, per conto proprio o per conto di terzi, di persone con difficoltà motorie o portatrici di handicap e anziani;
- iniziative di promozione umana e culturale nonché di rieducazione generale;
- laboratori e strutture per la produzione, commercializzazione e lavorazione di manufatti in genere (anche acquistati oppure frutto di donazione) nonché prodotti derivati da attività agricole e similari, al fine di procurare alle persone disabili vantaggi di natura economica, anche attraverso forme parziali di occupazione, onde favorire e consentire il superamento dell'emarginazione ed il completo inserimento nella vita sociale;
- ricevere eventuali donazioni ed atti di liberalità che permettano di raggiungere gli scopi sociali, nonché usufruire di contributi erogati da Enti pubblici e Associazioni private;
- compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale e bancarie necessarie al raggiungimento degli scopi sociali o a quanto ad essi connesso.

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

In generale la Cooperativa potrà perciò svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai

regolamenti.

Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Titolo III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei Soci e' illimitato e comunque non potra' essere inferiore a quanto stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci lavoratori svantaggiati cosi' come definiti dalla Legge n. 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e si impegnano a partecipare alle attivita' sociali nel rispetto delle norme vigenti in materia. I Soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro rapporto con la Cooperativa e' regolato dalla legge.

Possono essere ammessi quali Soci sovventori coloro i quali, ai sensi di legge, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione o potenziamento aziendale. Il Socio sovventore dovra' altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella societa' prima del quale non e' ammesso il recesso.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della societa'. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Ad ogni persona giuridica o associazione verra' comunque assegnato un solo voto.

Non possono essere Soci della Cooperativa gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati

e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Non possono essere Soci coloro che esercitano in proprio, o abbiano interesse diretto, ad attività identiche od affini a quelle esercitate dalla Cooperativa, salva espressa e temporanea autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento

nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza;
- attività che si intende svolgere in seno alla cooperativa;
- l'impegno a versare la quota sociale sottoscritta.

Nel caso di Persone Giuridiche od Enti Collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società oppure dal Presidente pro-tempore dell'Associazione e deve contenere:

- indicazione della denominazione o ragione sociale e della sede;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto sociale;
- l'impegno a versare la quota sociale sottoscritta e il nome del delegato che rappresenta l'impresa sociale.

Alla domanda deve essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione. La domanda deve contenere in modo esplicito la dichiarazione dell'aspirante socio di conoscere e di accettare pienamente il presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di

Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale, con le modalita' e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attivita' di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera alla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' ricorrere al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione puo' essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attivita' di volontariato presso la cooperativa cosi' come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facolta' del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento della quota sociale o ai pagamenti di somme dovute alla Societa' a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio lavoratore potra', infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 34, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 34.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti e' promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata e con le modalita' di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla Cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilita' dei soci cessati.

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile, ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di euro 25,00 e massimo di euro 500,00 ciascuna;

- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 17 - Ripartizione del capitale sociale

Ogni Socio non può possedere più di una quota sociale.

Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote sociali sono nominative e non possono essere cedute a terzi senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta del Socio che intende cedere la quota ad un terzo, il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare di approvare la cessione e di accogliere il terzo tra i Soci.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1/1 al 31/12 di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio indicando nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) il rimanente potra' essere destinato alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verra' stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

Art. 20 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che sara' attribuito mediante erogazione diretta. La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovra', in ogni caso, essere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo V - ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi

Sono organi della Cooperativa:

- a) le Assemblee dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

- d) il Revisore, se nominato
- e) il Collegio dei Probiviri

Art. 22 - Assemblee

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, affisso presso la sede nonché mediante lettera, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, fissata quest'ultima in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) procede alla nomina del Collegio dei Probiviri;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati.
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 19.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 24 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Votazioni

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 - Diritto di voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha diritto ad un solo voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore o Sindaco (se nominato) della cooperativa. Ciascun socio cooperatore non puo' rappresentare piu' di 4 (quattro) soci.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea e' presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) Consiglieri eletti, insieme ad altri 2 (due) di riserva per le eventuali surroghe, dall'Assemblea ordinaria dei soci. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Tutte le funzioni dei Consiglieri di Amministrazioni sono svolte a titolo gratuito.

Art. 29 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono investiti dei piu' ampi poteri per la gestione della Societa', esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale (se nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa. E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinche' i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 30 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Amministratori.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive potra' essere dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 31 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione
In caso di sopravvenuta mancanza di uno o piu' Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i Consiglieri di riserva nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale (se nominato) il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancata nomina del Collegio sindacale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 - Collegio sindacale (se nominato)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea ai sensi di legge.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci e' determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, gli e' affidato anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete all'Assemblea, di un revisore contabile o di una societa' di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi.

In luogo del Collegio Sindacale, qualora non obbligatorio, potra' essere nominato un revisore, cui puo' essere affidato il controllo contabile della societa'.

Titolo VI - REGOLAMENTI

Art. 34 - Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione dovra' predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterra' opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Ai sensi e per gli effetti della legge 142 del 3 aprile 2001 e successive modificazioni le diverse tipologie di lavoro applicabili nella Cooperativa sono individuate dall'apposito Regolamento di cui all'allegato 1) al presente Statuto.

Titolo VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento della Cooperativa

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea nomina uno o piu' liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso ai Soci delle quote versate, deve essere destinato al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/92 n.

59.

Per tutto quanto non e' regolamentato nel presente Statuto valgono le disposizioni legislative sulle Societa' Cooperative a responsabilita' limitata rette con i principi della mutualita'.

Art. 36 - Principi di mutualita', indivisibilita' delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 37 - Rinvio a norme generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle societa' cooperative sociali previste dalla legge 381/91. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle societa' cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata.

F.TO ROSABIANCA CORNO

F.TO JOSE' CARBONELL

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 07 Marzo 2005 n. 82, munito delle prescritte firme.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 Febbraio 2007 mediante M.U.I.
Villasanta, 03 maggio 2023